

Codice A1707A

D.D. 4 settembre 2019, n. 841

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'Operazione Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" in attuazione alla D.G.R. n. 66-8975 del 16/05/2019, ai regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e al Decreto Mipaaf n. 497 del 17 gennaio 2019.**

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e s.m.i. che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

richiamate in particolare le misure di sostegno concesse conformemente agli articoli dal 14 al 20, all'articolo 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali;

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

richiamato in particolare l'art. 44 del reg. (UE) n. 640/2014 che ne dispone l'applicazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (d'ora in avanti PSR) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e successive integrazioni e modificazioni;

considerato che il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede degli aiuti per le imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione;

visto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) 640/2014 e loro s.m.i. è dettata dal Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 74 del 29.03.2017, avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che è entrato in vigore il giorno successivo alla citata pubblicazione;

vista la D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017, con la quale, in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e loro s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017, si approva la "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure dello

sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali” costituente allegato A alla stessa deliberazione. L’ambito di applicazione della sopracitata disciplina contempla tra le altre Misure, la M04, “Investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2 sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”;

visto che sulla base della citata DGR n. 32 - 4953 del 2 maggio 2017 e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017, con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 12 gennaio 2018 del Settore “Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed Energia rinnovabile” sono state adottate le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all’Operazione Operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”;

considerato che il decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017 è stato abrogato dal decreto Mipaaf n. 1867 del 18 gennaio 2018 e che tale abrogazione non ha comportato modifiche alla D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017;

visto il decreto Mipaaf n. 497 del 17 gennaio 2019 che abroga il decreto Mipaaf n. 1867 del 18 gennaio 2018 e la successiva D.G.R. n. 66-8975 del 16 maggio 2019 che sostituisce la precedente D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017, introducendo nuove disposizioni relative all’inasprimento delle riduzioni e sanzioni nel caso si verificano ripetizioni di inadempienze da parte dello stesso beneficiario;

considerato che la sopracitata D.G.R. n. 66-8975 del 16 maggio 2019 demanda ai Settori responsabili della gestione delle Misure indicate, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020;

ritenuto pertanto necessario approvare disposizioni integrative di quelle adottate con la citata determinazione dirigenziale n. 26 del 12 gennaio 2018, al fine di tenere conto delle innovazioni introdotte dalla D.G.R. n. 66-8975 del 16 maggio 2019;

visto che la presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l’anno 2019 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l’ articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33 / 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE REGIONALE

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge n. 241/90 e la legge regionale n. 14/2014;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

#### *determina*

1) Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, in attuazione delle disposizioni della D.G.R. 66-8975 del 16 maggio 2019 che ha sostituito la precedente DGR n. 32-4953 del 2 maggio 2017, la disposizioni adottate con la determinazione dirigenziale n. 26 del 12 gennaio 2018 sono così integrate:

nell’ Allegato, il punto 6) INADEMPIENZA GRAVE PER RIPETIZIONE è così sostituito:

“ punto 6) RIPETIZIONE DI INADEMPIENZE

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 497 del 2019).

Qualora sia accertata un’inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. ”

La presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente “.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Responsabile del Settore  
Strutture delle Imprese Agricole ed  
Agroindustriali ed Energia Rinnovabile  
(Dr. Fulvio LAVAZZA)

Estensore: L. Verduci